

CREATECA

STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2008

Titolo primo

Denominazione, sede, durata, e finalità

Articolo 1 - Denominazione

L'associazione denominata "CREATECA" (qui di seguito, per brevità, "l'associazione"), costituita con atto a rogito Notaio Adriano Metelli di Brescia in data 6 luglio 1987, Repertorio n. 37268, è retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'associazione è in Roma, via Pavia n. 2.

Con deliberazione dell'Assemblea, la sede sociale potrà essere trasferita in altro luogo, purché nell'ambito del Comune di Roma.

Articolo 3 - Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Finalità

Lo scopo dell'associazione, che non persegue finalità di lucro, è quello di promuovere iniziative finalizzate a sviluppare creatività ed innovazione in ambito individuale, professionale ed organizzativo.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'associazione potrà:

- a) organizzare corsi, seminari, conferenze, proiezioni, dibattiti, incontri, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione;
- b) pubblicare ricerche, monografie, dispense o altro materiale;

- c) istituire gruppi di studio per l'approfondimento delle tematiche inerenti lo scopo dell'associazione;
- d) promuovere o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni od altri enti similari la cui attività sia connessa od affine alla propria, ovvero aderirvi come associato, o cooperare con le medesime, anche attraverso forme di gemellaggio;
- e) svolgere qualsiasi altra attività direttamente o indirettamente collegata allo scopo dell'associazione, senza limitazione alcuna, in Italia o all'estero.

L'associazione riconosce, garantisce e promuove l'effettività del rapporto associativo secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. Sono escluse forme temporanee di partecipazione alla vita associativa.

Titolo secondo

Soci ordinari ed onorari

Articolo 5 – Qualità di socio e requisiti per l'ammissione di nuovi soci ordinari

Alla data del presente atto possiedono la qualità di socio le persone iscritte nel libro dei soci dell'associazione, alle quali è stata rilasciata la tessera annuale d'iscrizione.

Possono altresì fare richiesta di ammissione all'associazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto:

- tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi età non inferiore a diciotto anni, i quali siano presentati da un socio;
- enti ed associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella dell'associazione, i quali siano presentati da un membro del Consiglio Direttivo.

Per assumere la qualifica di socio ordinario, i soggetti interessati che abbiano i requisiti previsti dal comma precedente devono compilare, sottoscrivere e consegnare

all'associazione l'apposito modulo di domanda predisposto dal Consiglio Direttivo, al quale spetta di accettare o respingere la richiesta.

Articolo 6 - Soci Onorari e Presidente Onorario

La qualità di Socio Onorario può essere attribuita con delibera dell'Assemblea a persone che si siano distinte per meriti, servizi o attività svolte in favore dell'associazione.

L'Assemblea può altresì nominare Presidente Onorario dell'associazione la persona che più di ogni altra si è distinta per meriti, servizi o attività svolte in favore dell'associazione.

La qualità di Socio Onorario e di Presidente Onorario può essere revocata dall'Assemblea con motivata decisione da comunicare all'interessato per iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al presente articolo sono adottate su conforme proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari ed il Presidente Onorario sono esenti dal pagamento della quota associativa annua; essi non possono votare nelle assemblee né essere nominati membri degli organi sociali.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- 1) morte;
- 2) inadempimento delle procedure di rinnovo, o mancato versamento della quota associativa annua, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- 3) violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Consiglio Direttivo, o delle norme per il funzionamento dell'associazione;
- 4) compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell'associazione.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 3 e 4 l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione del socio qualora sussistano gravi motivi. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'assemblea.

Dopo il rilascio della tessera annuale di iscrizione, in nessun caso si restituiscono al socio le quote versate.

Titolo terzo

Organi sociali

Articolo 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente;
- il Segretario del Consiglio Direttivo.

Sono altresì organi dell'associazione, qualora siano nominati dall'Assemblea:

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salva la possibilità del rimborso spese sostenute nell'interesse dell'associazione, secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto da soci ordinari.

La presentazione delle candidature a membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei

Revisori o dei Provisori potrà essere effettuata sia da parte di singoli soci che di gruppi precostituiti in lista, secondo le modalità ed i termini specificati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee sono tenute nel luogo indicato dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Avviso di convocazione dell'Assemblea

Per l'intervento all'Assemblea, i soci dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante un avviso il quale dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso è validamente effettuato mediante invio di messaggio per posta elettronica od altri mezzi idonei agli aventi diritto, nonché mediante pubblicazione dell'avviso nella "home page" del sito Internet della associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Il socio che intenda sottoporre all'Assemblea argomenti non previsti all'ordine del giorno dovrà presentare motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo non oltre i 10 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea; qualora il Consiglio Direttivo ritenga ammissibile la richiesta, dovrà essere inviato ai soci un nuovo avviso recante l'ordine del giorno così integrato.

Articolo 11 - Deleghe

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto da esprimere in assemblea in proprio o per delega, ferme restando le condizioni ed i limiti al voto per delega stabiliti dal presente statuto.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta nella forma prescritta dalla lettera di convocazione, con un limite di venti deleghe per ogni socio presente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto all'Assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i relativi controlli.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, in assenza del quale l'Assemblea nomina un segretario tra i soci presenti.

Il verbale dell'assemblea è trascritto nell'apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, ed è firmato da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, sia in proprio che per delega.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e di quello preventivo per l'esercizio corrente.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, ed occorrendo, alla nomina del Collegio dei Revisori e dei Probiviri; essa delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme stabilite dal Presidente dell'Assemblea nell'avviso di convocazione o in apertura di seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i bilanci da essa approvati sono trascritti nell'apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo. A richiesta, i soci possono prenderne visione gratuitamente, ed ottenerne estratti a proprie spese ed a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, tra i quali l'Assemblea nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, che devono essere soci ordinari, vengono nominati

dall'Assemblea a ricoprire le rispettive cariche per tre esercizi, e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei membri del Consiglio Direttivo, i restanti membri possono sostituirlo ed il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, che provvederà all'integrazione del Consiglio Direttivo.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a due, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale di esso.

Nella prima riunione utile successiva all'Assemblea che lo ha nominato, il Consiglio Direttivo nomina il proprio Segretario, che deve essere un socio ordinario.

Articolo 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'associazione o altrove, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo giudichino necessario.

La convocazione è fatta mediante invio di messaggio contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, da comunicare per posta elettronica od altri mezzi idonei almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Consigliere, al Segretario ed a ciascun Revisore, se nominato. Nei casi di urgenza il termine per la comunicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a due giorni.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità

prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da verbali che, trascritti su apposito libro, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Su invito del Presidente o del Vice Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo soci ovvero terzi.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea; ad esso compete la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare e modificare un regolamento per il funzionamento dell'associazione, contenente norme ed avvertenze generali per i soci, che stabilisca quanto non previsto nel presente statuto. Esso entra in vigore 15 giorni dopo la sua comunicazione ai soci mediante l'invio di un messaggio per posta elettronica od altri mezzi idonei, e la pubblicazione nel sito Internet dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri, ovvero a soci o a terzi, deleghe per determinati atti o categorie di atti, e di designare i rappresentanti dell'associazione negli organi di associazioni, fondazioni ed altri enti simili coi quali collabora.

Articolo 16 - Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di compiere qualsiasi operazione su suddetti conti, spettano al Presidente e, in

caso di impedimento di questi, al Vice Presidente. Il Presidente è responsabile dell'attività della associazione, del suo coordinamento e della sua organizzazione, dei rapporti esterni nonché della rispondenza dell'attività sociale alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed in tale ambito è autorizzato a compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni.

Il potere di firma può essere conferito dal Consiglio Direttivo, che ne determina i limiti, anche ad uno o più Consiglieri, ovvero a procuratori speciali, con poteri di firma singola o congiunta.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea può affidare il controllo sull'amministrazione della associazione ad un Collegio di Revisori composto da tre membri esperti in materia, nominati tra i soci ordinari, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei membri del Collegio, i restanti membri possono sostituirlo ed il Revisore così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, che provvederà all'integrazione del Collegio.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Revisori in carica si riduca a meno di due, s'intenderà decaduto l'intero Collegio, e l'Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale di esso.

Nella prima riunione utile dopo quella dell'Assemblea che li ha nominati i Revisori eleggono tra loro un Presidente, al quale spetta il potere di convocare e regolare il funzionamento del Collegio.

I verbali delle riunioni dei Revisori vengono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Collegio stesso.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall'Assemblea ed è composto da tre soci che si distinguono per la loro esperienza ed imparzialità, aventi il compito di:

- esprimere il proprio parere all'Assemblea che venga convocata per deliberare l'esclusione di soci;
- tentare di dirimere le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione od i suoi organi sociali, decidendo secondo equità.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei membri del Collegio, i restanti membri possono sostituirlo ed il Proboviro così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, che provvederà all'integrazione del Collegio.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Probiviri in carica si riduca a meno di due, s'intenderà decaduto l'intero Collegio, e l'Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale di esso.

Nella prima riunione utile dopo quella dell'Assemblea che li ha nominati i Probiviri eleggono tra loro un Presidente, al quale spetta il potere di convocare e regolare il funzionamento del Collegio.

I verbali delle riunioni dei Probiviri vengono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Collegio stesso.

Articolo 19 – Comitati e gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare comitati o gruppi di lavoro per specifiche esigenze, fissandone le regole di funzionamento.

Titolo quarto

Patrimonio e bilanci

Articolo 20 - Entrate

Le entrate dell'associazione, da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite:

-dalle quote associative annuali a carico dei soci ordinari, determinate dal Consiglio Direttivo;

-dai contributi di soggetti non soci, siano essi società, enti o persone, che intendano sostenere l'associazione;

-dai proventi straordinari di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo derivanti, per quanto consentito dalla legge.

Le quote associative annuali sono incedibili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte richiesti dagli aventi diritto nel corso dell'anno sociale. Le quote, una volta versate, non sono in alcun caso rimborsabili o rivalutabili.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio dell'associazione inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Dell'avvenuta predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo viene data comunicazione ai soci mediante l'invio di un messaggio per posta elettronica od altri mezzi idonei, e la pubblicazione di un avviso nel sito Internet dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

A richiesta, i soci possono ricevere gratuitamente copia dei bilanci per posta elettronica, ovvero in formato cartaceo previo pagamento delle spese postali.

Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa

dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata, o coperta, a seconda dei casi, tenuto conto delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo quinto

Scioglimento e liquidazione

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Ai liquidatori e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo sesto

Disposizione generale

Articolo 23 – Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto, l'associazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute.